

D.L. 83/2014: nuove deroghe alle procedure di gara per gli interventi del Grande Progetto "Pompei"

6 Giugno 2014

Il 31 Maggio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 31 Maggio 2014, n. 83, contenente *"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"*.

Il decreto, del quale sta per iniziare l'iter di conversione in legge in Parlamento, contiene alcune disposizioni di particolare interesse in materia di lavori pubblici.

Segnatamente, l'art. 2 del provvedimento in commento prevede *"Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei"*.

Tale articolo consente, per l'affidamento dei contratti in attuazione di tale progetto, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti, l'applicazione di un elenco di disposizioni derogatorie, riguardanti sia i poteri e le funzioni del Direttore generale di progetto e del R.U.P. sia, più direttamente, le procedure di gara.

In particolare, è previsto che :

- a) per quanto riguarda il Direttore generale di progetto:
 - può avvalersi dei poteri previsti dall'art. 20, co IV, secondo periodo, del D.lgs. 185/2008 (cioè, provvede in deroga ad ogni disposizioni vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici);
 - può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi;
 - In deroga all'art. 48, comma II, del D.lgs. 163/2006, procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati, purché la stessa venga comunque fornita nel successivo termine, a tal fine assegnatogli dal medesimo Direttore, pena la risoluzione di diritto del contratto.
- b) Per quanto riguarda il Responsabile Unico del Procedimento:
 - può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche la funzione di progettista o di direttore dei lavori;
 - è sostituita la verifica dei progetti da una attestazione del RUP di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, del predetto Codice.
- c) Per quanto riguarda le procedure di gara:
 - è elevata a 3,5 milioni di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 204 del D.lgs. 163/2006;
 - è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui al comma 12 dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo;
 - in deroga all'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici, sono elevate al trenta per cento le

percentuali degli interventi in variazione del progetto di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

16469-DECRETO N. 83.pdf [Apri](#)